



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 139 del 27/07/1995

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Pavullo nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 9 della L. 142/90 esercita le funzioni amm.ve inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza sociale trasferite e delegate dal D.P.R. 616 del 24.7.77, oltre alle funzioni assistenziali già ad esso spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'esercizio delle suddette funzioni è improntato alle finalità di cui all'art.1.della legge 12.1.85 n. 2 e dell'art.12 della L.R. 3.3.94 n.5 ovvero alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che attraverso la promozione dei principi di uguaglianza degli interventi, a parità dei bisogni, del rispetto della persona e della sua dignità, di qualificazione e professionalità delle risposte, favorisca l'autonomia e l'opportunità di realizzazione di singoli o gruppi socialmente più deboli.

Rientrano pertanto tra le funzioni di assistenza sociale, l'erogazione di sussidi, contributi economici a cittadini le cui condizioni materiali di vita, sociali ed economiche siano tali da far presumere la sussistenza del rischio di emarginazione. Gli interventi assistenziali di natura economica sono pertanto finalizzati alla promozione della autosufficienza e dalla autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei familiari.

Art.2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio-economici attuati secondo i criteri di seguito descritti, possono essere destinati ai singoli cittadini e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale i cui redditi a qualsiasi titolo percepiti o di qualsiasi natura siano inferiori a soglie minime fissate in appositi atti deliberativi.

Tali interventi si estendono secondo la normativa regionale vigente anche a stranieri ed apolidi residenti nonché alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e limitatamente agli interventi previsti nei successivi articoli.

Costituisce titolo all'assistenza ed al soccorso da parte dell'Ente al fine dell'attribuzione della competenza alla spesa l'acquisizione del " domicilio di soccorso".

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

L'Amm.ne Com.le ha ampia facoltà di procedere all'accertamento dei requisiti che presuppongono la concessione di contributi economici e sussidi.

L'erogazione di ogni contributo e' infatti preceduta dalla verifica della condizione sociale e reddituale complessiva del nucleo familiare, di ciascun componente lo stesso convivente o non e, quando lo contemplino specifici provvedimenti normativi dei tenuti agli alimenti ai sensi degli art. 433 e segg. del C.C.

In linea di principio, l'esistenza di parenti in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti l'intervento o la proprieta' di unita' immobiliari diverse da quella utilizzata ad abitazione propria, possono escludere la possibilita' di fruire di provvidenze di natura economica.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'intervento economico puo' consistere : in via diretta nella attribuzione di un beneficio pecuniario, oppure in via indiretta nell'esonero parziale o totale della persona del pagamento di un servizio pubblico o dall'esonero parziale o totale del pagamento di un tributo locale.

L'esonero puo' riguardare il pagamento:

- della tassa dei rifiuti solidi urbani
- delle rette per il ricovero in strutture tutelari
- altre tipologie individuate da specifici provvedimenti .

Il beneficio economico puo' essere **ordinario o straordinario**.

E' ordinario, cioe' continuativo, quando viene erogato per un periodo minimo di sei e massimo di dodici mesi, con la finalita' di integrazione del reddito personale valutato insufficiente a garantire un livello minimo di sussistenza (minimo garantito-sussidio mensile).

E' straordinario, quando viene erogato "una tantum" con finalita' di sopperire a situazioni aventi la caratteristica della eccezionalita' (contributi straordinari).

I rinnovi o le sospensioni dei sussidi, ordinari o straordinari, sono subordinati alle verifiche circa le condizioni socio-economiche degli assistiti.

Qualora sia accertata l'incapacita' del destinatario dell'intervento a gestire in maniera autonoma i propri redditi il sussidio in denaro potra' essere sostituito parzialmente o totalmente definitivamente o temporaneamente con interventi di altra natura protratti per il periodo stabilito.

Non vengono stabiliti limiti al numero di interventi di tipo straordinario o da erogarsi nell'arco temporale di un anno, in quanto strettamente connessi al processo di aiuto.

Inoltre non e' preclusa l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta ad un contributo continuativo, dato che i primi sono destinati a coprire bisogni differenti.

Vengono erogati interventi d'urgenza ad indigenti di passaggio, cioe' ai cittadini non residenti, ne' dimoranti o domiciliati a Pavullo che non abbiano alcun titolo valido alla permanenza in citta'.

Il carattere dell'urgenza e', in questi casi, desunto dalla situazione di bisogno che rende indifferibile l'attuazione

dell'intervento ai competenti servizi nell'ambito regionale o extra regionale.

Gli interventi possono consistere nell'erogazione di una o più prestazioni tra quelle di seguito specificate:

- 1) una o più buoni per acquisto di prima necessità
- 2) uno o più buoni da consumare presso mense . .
- 3) pernottamenti , limitati ad una o due notti presso alberghi cittadini;
- 4) erogazione di piccole somme in denaro qualora non fosse possibile ricorrere ai predetti interventi .

Art 5 - DETERMINAZIONE DEL MINIMO GARANTITO.

Il Comune procede annualmente a fissare l'ammontare del " minimo garantito" intendendosi con tale termine una cifra che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini , tenuto conto per i suoi aggiornamenti periodici dell'incremento del costo della vita , quale risultante dagli indici ISTAT .

Detto minimo viene individuato e stabilito per una persona a vita sola o per il capo famiglia nella cifra corrispondente alla pensione minima mensile prevista dall'INPS per gli ex lavoratori dipendenti , maggiorata delle spese documentate e derivate dal pagamento del canone di locazione e di condominio, conteggiati comunque fino ad una quota max di 1/3 del predetto minimo INPS.

Qualora le spese condominiali non siano documentate vengono calcolate in misura forfettaria da determinarsi annualmente .

Ove il nucleo familiare sia composto da più persone , il minimo vitale deve essere calcolato aggiungendo al livello garantito per il primo assistito , delle quote percentuali , così come indicato a fianco delle seguenti ampiezze familiari:

n. 2 persone	+ 40%
n. 3 persone	+ 73%
n. 4 persone	+ 103%
n. 5 persone	+ 130%
n. 6 persone	+ 156%
n. 7 persone	+ 180%

Ai fini della determinazione del minimo garantito, dalla cifra come sopra determinata , devono essere detratti gli eventuali redditi percepiti dai soggetti interessati che abbiano carattere di continuità .Pertanto l'erogazione ad un soggetto o nucleo familiare sarà pari alla differenza fra il minimo economico come sopra determinato , ed il reddito percepito del medesimo . Tuttavia qualora il beneficiario del nucleo familiare usufruisca a titolo gratuito o semi gratuito di servizi sociali(pasti, mense,A.D.) il relativo importo viene detratto dal minimo garantito.

Art. 6 - SUSSIDIO MENSILE

L'erogazione del minimo garantito ai soggetti aventi titolo e' disposta con i criteri di determinazione di cui al precedente art. 5) a mezzo di contributi continuativi da corrispondere mensilmente e

per la durata di un anno fino al 31.12. salvo periodi di tempo inferiori , nella ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto e del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.

Tali contributi continuativi possono essere rinnovati di anno in anno se persiste il bisogno.

Essi inoltre vengono erogati di norma in denaro ; qualora sia accertata l'incapacita' dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessita' proprie o del nucleo familiare , il sussidio potra' essere sostituito , in tutto o in parte mediante:

*erogazione di beni in natura (buoni pasto, buoni acquisto generi alimentari , combustibili, vestiario)

*pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente (consumo gas, luce, acqua, canone di affitto)

Qualora inoltre nel nucleo familiare siano presenti componenti in eta' e condizioni lavorative , si dovra' di norma sostituire il sussidio con contributi straordinari , prendendo come riferimento il minimo garantito.

Art. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI.

L'intervento economico straordinario , previsto generalmente a favore degli adulti , singoli cittadini o nuclei familiari, viene erogato nei seguenti casi:

a) quando le condizioni economiche e/o sociali del soggetto divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;

b) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicap fisici o mentali, o comunque emarginati .

Questa forma di contribuzione che si rivolge a tutte le situazioni di bisogno temporaneo e indifferibile , viene erogato anche a categorie meno protette (anziani e minori) in coincidenza di scadenze di bollette (gas, affitto, luce etc) particolarmente onerose e tali da determinare serie difficolta' al bilancio familiare.

L'entita' del contributo e' da mettere in relazione al bisogno specifico ed al conseguente progetto di intervento , pur dovendo l'operatore proponente tener conto dei parametri fissati nell'art. 5.

Questo intervento non esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

Art. 8 - CONTRIBUTO ALTERNATIVO AL RICOVERO

Il contributo alternativo al ricovero puo' essere erogato ai nuclei familiari che presentano le seguenti situazioni:

a) presenza all' interno del nucleo di anziani o persone non autosufficienti e le cui condizioni , valutate dall'U.V.G. giustificerebbero la loro istituzionalizzazione;

b) precisa volonta' da parte dei familiari di mantenere l'assistendo al proprio domicilio , assicurandogli tutto l'aiuto di cui ha bisogno.

c) identico contributo puo' essere riconosciuto anche al parente fuori casa , alle condizioni di cui alla precedente lettera b
Su iniziativa dell'ass. sociale e previa disposizione di atti , il contributo puo' essere proposto anche ad altra persona affidabile e disponibile (vicino di casa).

d) per l'erogazione del contributo andrà valutato il reddito complessivo del nucleo richiedente e l'entità del reddito potrà essere determinato prendendo come riferimento e come limite massimo la quota a carico del nucleo familiare nel caso di ricovero in struttura o nucleo protetto.

L'Ass. Sociale effettua visite periodiche a domicilio per l'erogazione dei contributi stessi , e verifica dell'esistenza di adeguati livelli assistenziali a favore delle persone n/a.

Art. 9 - CONTRIBUTI PER RETTE

Il Comune in caso di accertate condizioni di bisogno economico attribuisce contributi per l'integrazione di rette di ricovero in strutture private e/o pubbliche a carattere tutelare , residenziale e/o semiresidenziale ad adulti disabili o ad anziani temporaneamente o permanentemente non autosufficiente.ù

L'intervento integrativo riguarda coloro i quali si possono avvalere del domicilio di soccorso nel Comune di Pavullo .

La proposta di accesso alla struttura e' conseguente ad un piano di lavoro elaborato dall'ass. sociale il quale dovrà accertare l'opportunità del ricovero a fronte della assoluta impossibilità di attivare interventi assistenziali alternativi alla istituzionalizzazione, sintito nei casi di maggior complessità il parere dell'U.V.G.

Successivamente alla istruttoria della pratica e subordinata al parere favorevole espresso dall'Assessorato occorre procedere al calcolo delle quote di retta a carico delle parti.

La retta calcolata sulla base dell'importo giornaliero decurtato della quota a carico del S.S.N. secondo la normativa vigente e' suddivisa nell'ordine tra:

1) **l'ospite**, il quale provvede con il versamento dell'intero reddito percepito compreso l'assegno di accompagnamento . Si precisa tuttavia che alla persona viene garantita la conservazione di una parte del proprio reddito., in conformita' al disposto dell'art.8/2 L.R... 2/85 fissata annualmente dalla G.M.

2) **i familiari**, tenuti per legge agli alimenti assumendo, come parametro di riferimento, percentuali di reddito fissate dall'Amm.ne in apposito atto deliberativo.

3) **il Comune** per la parte rimanente.

L'assistente sociale durante la fase istruttoria della pratica, deve raccogliere gli elementi informativi relativi alla capacita'

reddituale della persona e degli eventuali familiari tenuti per legge agli alimenti.

Le quote a carico delle parti una volta determinate sono aggiornate annualmente sulla base delle variazioni socio.economiche intervenute e del costo della retta di ricovero anche esso variabile.

I criteri di cui sopra sono sottoposti alla accettazione scritta degli interessati.

L'erogazione dei contributi in oggetto puo' essere attivata mediante l'assunzione dell'onere da parte dell'Amministrazione Comunale da liquidarsi per intero alla struttura protetta, con contestuale introito delle quote del ricoverato e dei familiari

eventualmente tenuti, tramite la Tesoreria Comunale..

In casi particolari l'Amministrazione Comunale puo' concedere un contributo continuativo ad un familiare dell'ospite, o, erogare direttamente alla struttura un contributo a parziale copertura della retta di ricovero.

Art.10 - EROGAZIONE ALTRI CONTRIBUTI, BENI, SERVIZI

Oltre agli interventi di cui sopra possono essere erogati contributi, beni, servizi come appresso indicati:

1)-contributo a titolo di concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie

2)-contributi nelle spese di traslazione in questo Comune di salme di emigrati da paesi europei ed extraeuropei

3)-contributi nelle spese di traslazione nei paesi di origine di salme di immigrati

4)-contributi agli invalidi del lavoro secondo i criteri fissati dall'ANCI Regionale e dall'INAIL

5)-contributi per spese sanitarie in favore di indigenti e loro familiari a carico;

I contributi di cui ai punti 1.2.3. sono previsti ed erogati secondo le disposizioni regionali (art. 5 L. R.n ° 14/1990

Art.11 - PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI PER LEGGE.

La corresponsione delle prestazioni di cui ai precedenti punti e' subordinata, di norma e soprattutto per quelle di cui al punto F, alla inesistenza di congiunti di 1° grado (genitori e figli, coniuge) obbligati agli alimenti e che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.Ove esistono detti congiunti, saranno convocati dall'ass. sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge

Art.12 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI.

Le pratiche di assistenza socio.economica devono essere corredate da varia documentazione:

principalmente deve essere accertata la condizione anagrafica del richiedente e dei parenti mediante stati di famiglia aggiornati da cui risultino convivenze legali o di fatto.

Si richiede inoltre la produzione della seguente documentazione:

-per i lavoratori dipendenti: copia della ultima busta pga del mese antecedente la proposta di contributo o dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. 740 o 101)

-per i lavoratori autonomi : copia dell'ultima denuncia dei redditi completa di tutti i quadri

-per i disoccupati: copia del libretto di lavoro o del cartellino di disoccupazione regolarmente timbrato.

-per le situazioni non documentabili:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul compenso percepito mensilmente e sull'orario di lavoro

-per i pensionati: copia del libretto di pensione o dell'ultimo cedolino , oltre alla documentazione relativa all'assegno di accompagnamento. Ai fini della valutazione economica occorre verificare se l'utente e i conviventi percepiscono rendite diverse non rilevabili ai fini dell'IRPEF ma ugualmente concorrenti alla composizione del reddito.

Rientra a far parte della valutazione la rilevazione delle spese di affitto e condominio debitamente documentate nonche' delle eventuali spese di natura sanitaria. Rientra altresì a far parte della valutazione ogni altro elemento di beni mobili ed immobili registrati Per quanto attiene l'accertamento dello stato di salute , l'ass. sociale dispone di ampia discrezionalità in ordine alla acquisizione della documentazione..

Art.13 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

a) le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare sempre che siano determinanti dell'effettive condizioni di bisogno.

b) la situazione familiare e sociale , i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo:

c) le condizioni abitative del nucleo familiare.

d) la condizione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non) nonche' dei congiunti abbligati agli alimenti a norma dell'art..433 del C.C.

e) l'eventuale fruizione di altri servizi sociali da parte dei membri

f) l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione ,. nonche' la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro

g) ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente , del nucleo o di altri familiari obbligati agli alimenti. Qual'ora l'Ufficio lo ritenga opportuno potrà provvedere ad ulteriori verifiche, che oltre il reddito dichiarato valutino il tenore di vita, il patrimonio, la condizione sociale; tali ulteriori elementi di verifica potranno essere forniti o dai Vigili Urbani, o dai Servizi Sociali o da altri ufficiali di cui l'Amministrazione Comunale dispone.

Art. 14 - ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER EROGAZIONE

All'interno del settore Politiche Sociali e Sanita' il servizio relativo agli interventi di assistenza socio.economica si avvale dell'operato della figura del'assistente sociale sotto la direzione e la responsabilita' del Capo Ufficio. Gli atti cosi' predisposti sono sottoposti al parere dell'Assessore e approvati in G.M.-

L'istruttoria delle pratiche relative a richieste di cittadini viene compilata dall'ass. sociale il quale attraverso il rapporto con l'utenza e l'utilizzo degli strumenti professionali (colloqui, visite a domicilio, etc) effettua la rilevazione del bisogno.

L' Ass. Sociale oltre ad acquisire gli elementi necessari ai fini della valutazione del caso , raccoglie la documentazione ritenuta idonea e redige apposita scheda verbale da mantenere agli atti.

Ove rilevi l'opportunita' di erogare un sostegno economico continuativo o straordinario l'ass. sociale procede alla formulazione su apposita modulistica in uso al servizio , della proposta d'intervento adeguatamente motivata e corredata da documentazione.

Analoga procedura deve essere seguita qualora non si ravvisi la necessita' di alcun intervento economico a fronte di specifiche richieste dell'utente oppure non vi sia l'intenzione di proseguire l'intervento in corso.